

Normativa principale di riferimento:
DM 17/02/2016
Decreto direttoriale 01/07/2016
Circolare MISE 3691/c del 01/07/2016
DL 3/2015 art. 4 comma 10 bis
Dlgs 82/2005 (CAD)
Dir. 16/09/2009 n. 2009/101/CE (art. 11)
Dlgs 231/2007 (antiriciclaggio)

Controlli per costituzione start up innovativa con modello standard e firma digitale ai sensi dell'art. 24 CAD

L'atto costitutivo deve essere un documento informatico, come indicato all'art. 1 del decreto ministeriale del 17/02/2016, e il procedimento di iscrizione avviene ai sensi dell'art. 2 comma 1 del medesimo decreto (come citato anche nella circolare mise 3691/c del 01/07/2016) tramite invio al registro imprese, entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione, del modello standard redatto secondo le specifiche tecniche di cui al decreto direttoriale del 01/07/2016. La piattaforma da utilizzare è la seguente: startup.registroimprese.it, disponibile dal 20/07/2016 (efficacia del decreto direttoriale).

Esame dell'art. 2 comma 2 Decreto ministeriale 17/02/2016 in riferimento ai controlli dell'ufficio sulla base della circolare mise 3691/c:

I controlli di cui sopra devono essere posti in essere dalla ricezione della pratica ma prima dell'iscrizione provvisoria o in alternativa anche antecedentemente previo consenso scritto da parte di tutti i contraenti.

legalità formale:

a) conformità al modello standard

b), c) ed e) sottoscrizione ai sensi dell'art. 24 CAD da parte tutti i sottoscrittori sia dell'atto costitutivo che dello statuto: firma con certificato qualificato che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto, revocato, sospeso, e marcatura temporale di firma. Eventuale marca temporale sull'atto dopo l'ultima sottoscrizione (art. 20 CAD), in questo modo l'atto è immodificabile nel senso che impedisce anche l'aggiunta di ulteriori sottoscrizioni mentre il testo è immodificabile già con l'apposizione della prima sottoscrizione con marcatura temporale; per verificare che tra la prima e l'ultima sottoscrizione non siano trascorsi più di 10 giorni occorre che vi sia la marcatura temporale agganciata ad ogni sottoscrizione.

La data dell'atto coincide con l'ultima delle sottoscrizioni (con marcatura temporale)

La marcatura temporale delle firme è obbligatoria

In caso di socio unico è necessaria la marcatura

f) competenza territoriale (sede in Italia, in quanto nel modello è obbligatorio indicare il comune italiano)

g) indirizzo di posta elettronica attivo e univoco

j) la presentazione della richiesta di iscrizione come start up (già attiva)

legalità formale allargata (art. 11 Dir 101/2009/CE):

h) liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale

L'ufficio deve inoltre verificare:

1) **identità dei soggetti intervenuti** in atto: è verificata con l'apposizione della firma ai sensi dell'art. 24 CAD commi 3 e 4 da parte dell'autorità di registrazione mentre la verifica della **capacità giuridica e di agire del firmatario**: che non sia minore, interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno si effettuerà tramite consultazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) quando il servizio sarà totalmente attivo, per ora con interrogazione ai comuni con richiesta dell'atto di stato civile “nascita”(pag. 4 circolare mise). Inoltre per la capacità giuridica dei componenti verificare l'eventuale presenza di pene accessorie o condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica (condanne definitive) con interrogazione al casellario della Procura della Repubblica

Per verificare che i soggetti abbiano compreso il contenuto dell'atto e per acquisire informazioni ai sensi della legge antiriciclaggio si possono convocare gli stessi e in quella sede far compilare i documenti per l'adeguata verifica/prospetto informativo. I medesimi documenti possono essere anche somministrati via mail o via pec, e saranno archiviati in Gedoc.

2) nel caso di cittadino comunitario, che abbia la carta di identità se soggiorna da più di tre mesi altrimenti carta di identità del paese d'origine o passaporto

3) Nel caso di cittadino extracomunitario, che abbia permesso di soggiorno valido (motivi indicati nel comma 2 art. 1 del dpr 394/99 “Art. 1 ((*Accertamento della condizione di reciprocità*).)) ((*1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri. 2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.))”*

oppure di carta di soggiorno, oppure in via residuale verificare reciprocità

4) nel caso di firmatario cieco o ipovedente che si avvalga dell'assistenza di un soggetto che lo assiste da lui richiesto l'ufficio verificherà: l'espressa richiesta di ausilio, generalizzazione della persona medesima e la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole “partecipante alla redazione dell'atto” come previsto dalla legge 18/1975.

5) condizione patrimoniale dei sottoscrittori in caso di matrimonio/unioni civili/non coniugati (controlli da effettuarsi preventivamente all'iscrizione provvisoria deciso il 13/09/2016): verifiche tramite atto di stato civile presso i comuni.

In caso di socio “separato” occorre anche farsi produrre la sentenza di separazione per la valutazione ai fini della legittimazione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

In caso di comunione di beni occorre assenso scritto/dichiarazione sostitutiva da allegare alla pratica con firma digitale del coniuge

6) verifica che la pratica sia stata inviata al registro delle imprese entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione marcata temporalmente (al netto dei tempi di registrazione e di assistenza specialistica).

7) per i conferimenti: se in **natura** verificare il rispetto dell'art. 2343 cc (relazione di stima) da produrre in copia conforme effettuata da pubblico ufficiale (notaio). Qualora venga conferito un bene immobile è necessario l'atto notarile ai fini della trascrizione. Qualora venga conferito il godimento di un bene immobile o altro diritto reale immobiliare l'atto notarile è necessario se la società ha durata superiore a nove anni o indeterminata.

Per conferimenti in **denaro** verificare che i conferimenti siano effettuati in contanti (possibile solo per importi fino a 3.000 euro) richiedendo copia dell'attestazione dell'avvenuto accredito da allegare alla pratica. Sono altresì accettati assegni circolari non trasferibili intestati alla società o ad uno degli amministratori, in questo caso richiedere la prova del versamento tramite scansione dell'assegno circolare da allegare alla pratica (non è accettabile assegno bancario ma solo circolare o bonifico bancario). I documenti sono richiesti anche ai fini dei controlli antiriciclaggio ex art. 2, comma 2, lett. k) del dm 17/2/2016 e vanno conservati nell'archivio di cui all'art. 37 e 38 del dlgs 231/2007.

Verificare la data dell'assegno circolare in quanto lo stesso deve essere incassato entro 8 giorni se il beneficiario è residente nello stesso comune in cui viene emesso o entro 15 giorni se residente in comune diverso. Passati questi termini, l'assegno rimane valido ma l'istituto emittente ha facoltà di revocarlo e il beneficiario non può agire legalmente.

Con riferimento sia ai conferimenti in natura che a quelli in danaro, verificare l'integrale versamento in caso di società unipersonali o con capitale sociale inferiore a 10.000 euro e di almeno il 25% negli altri casi.

8) verificare forma eventuali allegati all'atto (procura ad intervenire in atto) con copia conforme dichiarata da pubblico ufficiale (notaio) con firma digitale. Se verbale che autorizza un soggetto ad intervenire per società socia verificare che il documento, da allegare all'atto, sia originale informatico firmato digitalmente da presidente e segretario, controllare la corretta compilazione del punto 12bis dell'atto.

9) firma per iscrizione della nomina dell'organo amministrativo solo sulla distinta (la nomina del collegio sindacale non è prevista nell'atto tipizzato ma deve avvenire successivamente con verbale dei soci)

legalità formale dedicata:

d) e i) riferimenti ai requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione della start up innovativa da effettuarsi tra l'iscrizione provvisoria in sezione ordinaria e la definitiva in sezione speciale

verifica antiriciclaggio: Si rimanda a specifico manuale.

k) controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio

Verifica **antiriciclaggio dlgs 231/2007**: L'ufficio, secondo la circolare MISE 3691/C è equiparato ai professionisti di cui all'art. 12 del dlgs citato.

I controlli vengono effettuati preventivamente all'iscrizione provvisoria

E' richiesta adeguata verifica dei clienti a prescindere dall'importo (art. 16 comma 1 lettera c dlgs 231/2007).

Art. 18 dlgs 231/07

identificare il cliente/titolare effettivo "in remoto":

Per gli obblighi di identificazione basta la firma digitale ai sensi dell'art. 24CAD (art. 28 comma 3 lettera c) e art. 7 n. 2) decreto direttoriale

Nel caso di società socia occorre verificare l'incarico ricevuto dal firmatario (verifica tramite visura o se è conferita procura speciale per specifico atto).

Occorre effettuare verifica nelle liste antiterrorismo o persone politicamente esposte residenti in altro stato comunitario o extracomunitario (PEP): emerso che i controlli si effettuano accedendo a banche dati (WORLD CHECK o WORLD COMPLIANCE). Infocamere fino al 9 novembre è accreditata per il controllo e lo fornisce gratuitamente alle camere che inviano i dati identificativi dei soggetti.

Le eventuali operazioni sospette debbono essere segnalate all'UIF (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia Largo Bastia 35 00181 Roma Tel: +39 06 47921 PEC: uif@pec.bancaditalia.it) a norma dell'art. 41 del dlgs e art. 7 n. 3 decreto direttoriale. da internet : <http://www.notaio-busani.it/it-IT/antiriciclaggio-obblighi-segnalazione2.aspx>L'art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l'obbligo di segnalazione sorga quando ci siano "motivi ragionevoli" di sospetto. Il grado di sospetto richiesto dalla norma per integrare l'obbligo di segnalazione sarà raggiunto nei casi in cui il complesso degli elementi in possesso del notaio presenti caratteristiche tali da destare, secondo una media diligenza professionale, elementi di dubbio sulla liceità dell'operazione, pur non svelando espressamente che un reato è stato commesso o si stia commettendo, circostanze queste, peraltro, che impedirebbero al notaio di ricevere l'atto notarile. Gli elementi di sospetto dovranno emergere dagli atti, dai documenti e da quant'altro acquisito dal notaio nello svolgimento della prestazione professionale diretta al ricevimento dell'atto notarile. L'unica attività ulteriore d'indagine consentita al professionista è la richiesta al cliente, in presenza di indizi di anomalia, di informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione da compiere.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, per i professionisti, saranno emanati, e periodicamente aggiornati, indicatori di anomalia con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali. In presenza di indizi di anomalia, qualora, anche a seguito delle ulteriori informazioni fornite dal cliente, rimangano dubbi sulla liceità dell'operazione da svolgere, il notaio sarà tenuto alla segnalazione dell'operazione all'UIF, ma dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'art. 28 della legge notarile.

Al fine di individuare gli **indicatori di anomalia** l'ufficio deve fare riferimento:

agli indicatori previsti per i professionisti di cui all'art. 12 del dlgs 231/2007 di cui al decreto del Ministero della Giustizia' sito: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/> Decreto Ministero Giustizia 16 aprile 2010 (GU serie generale n. 101 del 3.5.2010), occorre anche fare riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 si utilizzano anche gli schemi ed i modelli emanati dalla UIF presenti sul sito.

Visto che la Camera di Commercio è una pubblica amministrazione e la normativa prevede un accreditamento occorre nominare il “gestore”, soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, individuato con provvedimento formalizzato.

Prima di effettuare la segnalazione è possibile telefonare o inviare fax all'UIF come indicato al punto 3 del decreto MG

Secondo l'art. 46 del dlgs è **fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al soggetto interessato o a terzi.**

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE/ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L'articolo 2 comma due dice che l'ufficio registro imprese “verifica l'adempimento degli obblighi di cui alla legge antiriciclaggio” e in caso di esito positivo delle verifiche procede con l'iscrizione:

SE IL PROFILO DI RISCHIO PORTA ALLA SEGNALAZIONE ALL'UIF SI DEVE COMUNQUE PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' SUBITO DOPO AVER EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE FATTO SALVO QUANTO INDICATO ALL'ART. 41 COMMA 5 DEL DLGS 231/07, SENZA PERO' ATTENDERE RISCONTRO

Vi sono casi in cui occorre astenersi dall'iscrizione (es.: non si riesce ad identificare il soggetto perché reticente - art. 23 del dlgs 231/07) per cui si **rifiuta** e si procede alla segnalazione.

Conservazione

Le camere (non l'ufficio AQI) debbono tenere un archivio informatico di cui all'art. 38 comma 1 (Gedoc), conservando per 10 anni la documentazione.

Registrazione atto

Nella piattaforma predisposta dal decreto direttoriale, oltre alla compilazione dell'atto, si procede alla registrazione all'agenzia delle entrate compilando un modulo specifico e firmandolo digitalmente da parte del soggetto che assume l'impegno di provvedere alla registrazione. Il sistema trasmette il modello sottoscritto, l'atto, lo statuto, eventuali allegati e la ricevuta di pagamento da effettuarsi con F24 con pagamento di euro 200 quale imposta di registro (codice tributo 1540) e euro 16 ogni cento righe utilizzate quale imposta di bollo (codice tributo 1542). I codici sono stati istituiti con Risoluzione AE 56/E del 19/07/2016 ed è stata predisposta una Guida rapida alla registrazione fiscale degli atti costitutivi di s.r.l. di start-up innovative (v. 160720). Il sistema manda una ricevuta alla pec indicata in sede di compilazione del modulo, con gli estremi di registrazione e la liquidazione finale. In automatico vengono riportati i dati della registrazione nel file pratica.

Pratica telematica/Iscrizione provvisoria in sezione ordinaria

L'utente sempre tramite “piattaforma” (con assistenza o meno da parte della camera di commercio) invia una pratica comunica che viene protocollata automaticamente. **Se si utilizza l'assistenza (prevista fino al 9 novembre) si procede dalla piattaforma in quanto Infocamere mette a disposizione la pratica precompilata, in caso contrario occorrerà predisporre una pratica con FedraPlus ed inviarla con ComUnica.**

Per gli adempimenti non relativi al Registro Imprese e all'Agenzia Entrate, la parte INPS e INAIL va inviata separatamente.

L'ufficio registro imprese, dopo aver effettuato i controlli con esito positivo, iscrive in sezione ordinaria con la dicitura aggiuntiva “start up costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria in corso di iscrizione in sezione speciale”. (art. 2 ultimo comma, dm 17/2/2016)

Dal 27/07/2016 è presente la versione 8.1.073 di Copernico che permette di evadere la pratica di iscrizione provvisoria nella sezione ordinaria con indicazione nel riquadro 32/Start-up del modello S1 codice 001 Altri atti e fatti della frase, previa però cancellazione di tutti i dati relativi alle informazioni di start up:

START-UP COSTITUITA A NORMA DELL' ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3, ISCRITTA PROVVISORIAMENTE IN SEZIONE ORDINARIA, IN CORSO DI ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE

In questo modo l'iscrizione provvisoria avviene con un'unica operazione e la visura di evasione riporterà la dicitura di iscrizione provvisoria.

Procedura:

Oltre al modulo S1 inserire nel modulo S5 tutti i dati relativi all'attività. I dati relativi alla start up (S1 riq. 32) vengono eliminati ed archiviati in Copernico per essere richiamati con il protocollo d'ufficio per l'iscrizione in sezione speciale.

La pratica può essere sospesa per massimo 15 giorni in caso di errori sanabili fatti salvi i controlli preventivi.

PRATICA GIA' ESENTE DA DIRITTI E BOLLI E DIRITTO ANNUALE

Iscrizione in sezione speciale start up

Dopo aver effettuato l'istruttoria relativa ai requisiti previsti per le start up l'ufficio iscrive la società nella sezione speciale eliminando la dicitura “iscrizione provvisoria” con protocollo d'ufficio.

Con il protocollo d'ufficio si procede all'inserimento dei dati specifici della start up come originariamente presenti nella pratica di Comunicazione unica e l'iscrizione nella sezione speciale. Occorre poi eliminare dal riquadro 32 codice 001 Altri atti e fatti la sola frase: **ISCRITTA PROVVISORIAMENTE IN SEZIONE ORDINARIA, IN CORSO DI ISCRIZIONE IN SEZIONE SPECIALE**

PEC SOCI

Obbligo di indicare nel modulo S la pec per ciascun socio

FALLIMENTO SOCI

Occorre verificare se il socio sia o meno soggetto fallito.

Se il socio è fallito e la società non ha opzionato la clausola statutaria di esclusione, la partecipazione va comunicata al curatore; diversamente, l'atto non può essere iscritto se uno dei

soci è fallito e lo statuto prevede che tale fatto sia causa di esclusione (clausola 12.1.1).

Controlli per costituzione start up innovativa con modello standard e firma digitale ai sensi dell'art. 25 CAD - Conservatore

Ufficio Assistenza qualificata alla stipula dell'atto

In questo caso le procedure devono essere svolte dall'Ufficio assistenza qualificata alle imprese (AQI), ufficio disgiunto dal registro imprese. L'ufficio AQI è ufficio separato anche da quello che conserva l'archivio ed effettua le comunicazioni ai fini del decreto 231/2007 (antiriciclaggio). (Circolare ministeriale pag. 7)

Occorre istituire formalmente l'ufficio AQI, nominare il delegato del Conservatore ecc.

E' utile far compilare un modello di richiesta assistenza dove i contraenti forniscono le informazioni utili alle procedure di controllo sull'identità/situazione patrimoniale/attività start up, si assumono la responsabilità delle scelte esonerando la Camera da responsabilità e sono consapevoli che l'ufficio effettuerà in anticipo le verifiche imposte dalla normativa.

Tutti i controlli dell'ufficio devono essere posti in essere prima della stipula dell'atto e conseguente iscrizione sia nella sezione ordinaria che in quella speciale start up innovativa.

Controlli di legalità formale:

accertamento identità del contraente de visu:

1) capacità giuridica e di agire del firmatario: che non sia minore, interdetto, inabilitato, soggetto ad amministrazione di sostegno. La verifica si effettua tramite richiesta documento di riconoscimento e interrogazione all'anagrafe dei comuni con richiesta dell'atto di stato civile "nascita". Inoltre per la capacità giuridica dei componenti verificare l'eventuale presenza di pene accessorie o condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica (condanne definitive) con interrogazione al casellario della Procura della Repubblica.

2) che il firmatario sia cittadino comunitario: verificare che abbia la carta di identità se soggiorna da più di tre mesi altrimenti carta di identità del paese d'origine o passaporto

3) Nel caso di cittadino extracomunitario verificare che abbia permesso di soggiorno valido (motivi indicati nel comma 2 art. 1 del dpr 394/99 "Art. 1 ((Accertamento della condizione di reciprocità').)) (1. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità', nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri. 2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per

*motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.))”
oppure di carta di soggiorno, oppure in via residuale verificare reciprocità*

4) nel caso di firmatario cieco o ipovedente che si avvalga dell'assistenza di un soggetto che lo assiste da lui richiesto l'ufficio verificherà: l'espressa richiesta di ausilio, generalizzazione della persona medesima e la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole “partecipante alla redazione dell'atto” come previsto dalla legge 18/1975. Per il sordo o muto o sordomuto verifica di cui a pag. 8 punti a) e b) della circolare mise 3691/c. Per cittadini comunitari non a conoscenza della lingua italiana pag. 8 punto c) medesima circolare. Per i cittadini extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana pag. 8 punto d).

5) condizione patrimoniale dei sottoscrittori in caso di matrimonio/unioni civili/non coniugati: verifiche tramite atto di stato civile presso i comuni.

In caso di socio “separato” occorre anche farsi produrre la sentenza di separazione per la valutazione ai fini della legittimazione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

In caso di comunione di beni occorre assenso scritto/dichiarazione sostitutiva da allegare alla pratica con firma digitale del coniuge

6) Occorre effettuare verifica nelle liste antiterrorismo o persone politicamente esposte residenti in altro stato comunitario o extracomunitario (PEP): emerso che i controlli si effettuano accedendo a banche dati (WORLD CHECK o WORLD COMPLIANCE). Infocamere fino al 9 novembre è accreditata per il controllo e lo fornisce gratuitamente alle camere che inviano i dati identificativi dei soggetti.

legalità formale dedicata:

controllo dei requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione della start up innovativa

Verifica antiriciclaggio dlgs 231/2007 Si rimanda a specifico manuale

L'ufficio è equiparato ai professionisti di cui all'art. 12 . Le camere debbono tenere archivio informatico di cui all'art. 38 comma 1 (Gedoc) conservando per 10 anni la documentazione. E' richiesta adeguata verifica dei clienti a prescindere dall'importo (art. 16 comma 1 lettera c dlgs 231/2007).

Art. 18:

identificare il cliente/titolare effettivo “de visu”:

tramite esibizione dei documenti di identità (art. 19 del dlgs 231/2007)

pag. 7 circolare mise cita gli artt. 20 – 22 e 21

Le eventuali operazioni sospette debbono essere **segnalate all'UIF** (Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia Largo Bastia 35 00181 Roma Tel: +39 06 47921 PEC:

uif@pec.bancaditalia.it) a **norma dell'art. 41. e art. 7 n. 3 decreto direttoriale.**

da internet : <http://www.notaio-busani.it/it-IT/antiriciclaggio-obblighi-segnalazione2.aspx>L'art. 41 del d.lgs 231/2007 prescrive che l'obbligo di segnalazione sorga quando ci siano "motivi ragionevoli" di sospetto. Il grado di sospetto richiesto dalla norma per integrare l'obbligo di segnalazione sarà raggiunto nei casi in cui il

complesso degli elementi in possesso del notaio presenti caratteristiche tali da destare, secondo una media diligenza professionale, elementi di dubbio sulla liceità dell'operazione, pur non svelando espressamente che un reato è stato commesso o si stia commettendo, circostanze queste, peraltro, che impedirebbero al notaio di ricevere l'atto notarile. Gli elementi di sospetto dovranno emergere dagli atti, dai documenti e da quant'altro acquisito dal notaio nello svolgimento della prestazione professionale diretta al ricevimento dell'atto notarile. L'unica attività ulteriore d'indagine consentita al professionista è la richiesta al cliente, in presenza di indici di anomalia, di informazioni sullo scopo e la natura dell'operazione da compiere.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, per i professionisti, saranno emanati, e periodicamente aggiornati, indicatori di anomalia con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali. In presenza di indici di anomalia, qualora, anche a seguito delle ulteriori informazioni fornite dal cliente, rimangano dubbi sulla liceità dell'operazione da svolgere, il notaio sarà tenuto alla segnalazione dell'operazione all'UIF, ma dovrà comunque prestare il proprio ministero non potendosi astenere dal ricevere l'atto notarile se non nei casi previsti dall'art. 28 della legge notarile.

Al fine di individuare gli **indicatori di anomalia** l'ufficio deve fare riferimento:

agli indicatori previsti per i professionisti di cui all'art. 12 del dlgs 231/2007 di cui al decreto del Ministero della Giustizia ...! sito: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/> Decreto Ministero Giustizia 16 aprile 2010 (GU serie generale n. 101 del 3.5.2010), occorre anche fare riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 25/09/2015 si utilizzano anche gli schemi ed i modelli emanati dalla UIF presenti sul sito.

Visto che la Camera di Commercio è una pubblica amministrazione e la normativa prevede un accreditamento occorre nominare il “gestore”, soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, individuato con provvedimento formalizzato.

Prima di effettuare la segnalazione è possibile telefonare o inviare fax all'UIF come indicato al punto 3 del decreto MG

Secondo l'art. 46 del dlgs **è fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione al soggetto interessato o a terzi.**

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE/ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L'articolo 2 comma due dice che l'ufficio registro imprese “verifica l'adempimento degli obblighi di cui alla legge antiriciclaggio” e in caso di esito positivo delle verifiche procede con l'iscrizione:

SE IL PROFILO DI RISCHIO PORTA ALLA SEGNALAZIONE ALL'UIF SI DEVE COMUNQUE PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' SUBITO DOPO AVER EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE FATTO SALVO QUANTO INDICATO ALL'ART. 41 COMMA 5 DEL DLGS 231/07, SENZA PERO' ATTENDERE RISCONTRO

Vi sono casi in cui occorre astenersi dalla stipula (es.: non si riesce ad identificare il soggetto perché reticente - art. 23 del dlgs 231/07) e si procede alla segnalazione.

Conservazione

Le camere (non l'ufficio AQI) debbono tenere un archivio informatico di cui all'art. 38 comma 1 (Gedoc), conservando per 10 anni la documentazione.

Verifica della “bozza” dell'atto prima delle sottoscrizioni:

- 1) conformità al modello standard
- 2) che il contenuto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico
- 3) forma giuridica (solo s.r.l.)
- 4) competenza territoriale (sede in Italia, in quanto nel modello è obbligatorio indicare il comune italiano)
- 5) indirizzo di posta elettronica attivo e univoco
- 6) la presentazione della richiesta di iscrizione come start up (già attiva)
- 7) liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale
- 8) riferimenti alla start up innovativa
- 9) non vi sia conferimento di azienda o fusione/scissione
- 10) versamento capitale integrale se socio unico e se inferiore a 10.000 euro
- 11) atti allegati (es. procura)
- 12) per conferimento in natura rispetto dell'art. 2343 cc (relazione di stima) da produrre in copia conforme effettuata da pubblico ufficiale (notaio)
- 13) predisporre dichiarazione del conservatore in calce all'atto nell'apposito riquadro

“Predisposizione dell'atto”:

Preventivamente:

- verificare il dispositivo di firma dei contraenti (che sia firma qualificata e valida)
- il possesso di marca temporale da apporre dopo ogni firma

Occorre repertoriare gli atti.

L'apposito registro va numerato e vidimato da parte del dirigente conservatore e presentato al controllo dell'Agenzia delle entrate nei periodi previsti dalla normativa di settore.

Registrazione atto

L'ufficio AQI predispone l'atto e assiste gli stipulanti nella registrazione dello stesso all'agenzia delle entrate assumendo (il Conservatore) il ruolo di responsabile d'imposta (art. 3 punto 6 del decreto direttoriale).

Occorre accreditarsi al sistema SISTER a firma del Presidente. Al momento sono stati riscontrati, oltre i tempi lunghi, problemi riguardo l'allegazione dell'atto in formato xml. Il prelievo avviene automaticamente sul conto corrente dell'istituto cassiere della camera (200 euro quale imposta di registro, codice n. 9814 e 156 euro quale imposta di bollo MUI, codice n. 9802).

Il sistema rilascia una ricevuta da allegare alla pratica.

Pratica telematica/Iscrizione immediata in sezione ordinaria e sezione speciale start up

L'Ufficio AQI predispone una pratica in FedraPlus e la invia con ComUnica al Registro Imprese (sicuramente anche all'agenzia entrate, mentre per inps e inail occorre la presenza di un

professionista *se società attiva è necessaria comunicazione inail*)

La pratica viene protocollata automaticamente e iscritta **subito. La società risulterà così iscritta immediatamente nella sezione ordinaria e speciale start up.**

Occorre inserire nel riquadro 32 del modulo S1 codice 001 altri atti e fatti

l'informazione: "start-up costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3"

DIRITTI DI SEGRETERIA/BOLLO

Deve essere ancora emanato il Decreto del MISE relativo ai diritti di segreteria come indicato all'art. 5 comma 2 del DM 17/02/2016

Controlli per costituzione start up innovativa con modello standard e firma digitale ai sensi dell'art. 25 CAD – Notaio

I controlli di cui all'art. 2 comma 2 del dm 17/02/2016 nonché quelli di cui al dlgs 231/2007 vengono effettuati dal notaio

Se si interpreta l'art. 5 comma 2 del dm 17/02/2016 nel senso di prevedere la iscrizione immediata solo quanto è il Conservatore ad autenticare l'atto allora anche per il notaio si configura la procedura di doppia iscrizione con i seguenti passaggi:

Pratica telematica/Iscrizione provvisoria in sezione ordinaria

Sarà predisposta una pratica comunica trasmessa dal notaio.

L'ufficio registro imprese che riceve la pratica protocollata automaticamente ha 5 giorni per effettuare i consueti controlli. In caso di istruttoria con esito positivo la società viene iscritta nella sezione ordinaria e speciale start up (viene richiamato l'art. 20 comma 7bis del dl 24 giugno 2014 n. 91).

PRATICA GIA' ESENTE DA DIRITTI E BOLLI E DIRITTO ANNUALE

Occorre inserire nel riquadro 32 del modulo S1 codice 001 altri atti e fatti

l'informazione: "start-up costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3"